



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 38

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: revisione delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017; ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisette** del mese di **dicembre**, alle ore 18.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell'art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P, e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal San Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31/12/2022, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2021, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2017 , la delibera n.22/2019 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2018 e la delibera di Consiglio comunale n.42 dd. 30/12/2020 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2019 e la delibera di Consiglio comunale n.53/2021 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2020;

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione citata al punto precedente;

, in particolare per quanto riguarda l'alienazione della partecipazione nella società Lagorai funivie spa;

RILEVATO che è stato effettuata in data 20/12/2019 una seconda asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lagorai funivie spa che è andata deserta e che poi con delibera di consiglio comunale di data 30/11/2020 n.41 è stata ceduta la partecipazione azionaria della società funivie Lagorai; il 28/07/2021 è stato stipulato l'atto di vendita delle azioni;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito dell'analisi annuale della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate nell'allegato al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 185 del codice enti locali;
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal segretario comunale per quanto di competenza ex art. 185 del codice enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 11 , contrari nr.0 e astenuti nr. 0 su nr.11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo

alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, quali parti integrante e sostanziale;

2. Di confermare il piano di razionalizzazione , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/09/2017, e numero 41 dd. 27/12/2018 , n. 22/2019 e n. 42/2020 e n.53/2021 e di dare atto che con delibera di consiglio comunale n. 41/2020 sono state vendute la quote del comune nella società Funivie Lagorai spa come previsto nella stessa delibera consiliare n.22/2019, atto di vendita stipulato nell'anno 2021;
3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/12/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/01/2023**.

Canal San Bovo, lì 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **08 gennaio 2023** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.12.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale, avente ad oggetto:

revisione delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017; ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2021.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 27/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 27/12/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)

<i>ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA</i>

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 27/12/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to (Debora Castellaz)